



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 23 DEL 08-02-2021

Reg. generale n. 89 del 08-02-2021

Oggetto:	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE VIRUCIDA CONTRO COVID-19 DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si rende necessario adottare tutte le misure volte a fronteggiare la diffusione del virus;

DATO ATTO che è necessario provvedere nuovamente all'intervento di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale e programmarli per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2021;

CHIARITO che la copertura finanziaria per il servizio suddetto avverrà attraverso l'utilizzo del fondo funzioni fondamentali, riconosciuto ai comuni per far fronte alle minori entrate e maggiori spese per l'emergenza sanitaria Covid-19;

VISTO il preventivo dell'8/02/2021 presentato dalla ditta "Folgore di Paolini Massimo", con sede a San Severino Marche (MC) in località Serralta n. 62, di importo pari ad € 1.332,00 + IVA 22% relativo ai n. 3 interventi con cadenza mensile di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2021;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il*

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 1, c. 1: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)”;*
- art. 1, c. 2: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. (..)”;*
- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018;

VISTO che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 75.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è di garantire l'igienizzazione dei locali della casa di riposo;
- con l'affidamento si intende procedere alla sanificazione e disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta, mediante scambio di corrispondenza;
- il pagamento avverrà dopo la consegna della merce e il ricevimento della fattura elettronica, nel rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs. 192/2012;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione: Z11308A12C;
- si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sulla ditta suindicata che comportino automatica esclusione dalle gare pubbliche;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima ditta, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, come verificabile dal documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_24346228 richiesto il 07/01/2021 con validità fino al 07/05/2021, acquisito mediante DURC online;

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la possibilità di procedere all'acquisizione del servizio presso la ditta "Folgore di Paolini Massimo", con sede a San Severino Marche (MC) in località Serralta n. 62;

RITENUTO poter impegnare, al capitolo 161414 del bilancio corrente, la somma di € 1.625,04, necessaria per i n. 3 interventi con cadenza mensile di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è di garantire l'igienizzazione dei locali della casa di riposo;
 - con l'affidamento si intende procedere alla sanificazione e disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale;
 - il contratto sarà stipulato in forma scritta, mediante scambio di corrispondenza;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
3. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il servizio di sanificazione e disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale alla ditta "Folgore di Paolini Massimo", con sede a San Severino Marche (MC) in località Serralta n. 62;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 1.625,04 al capitolo 161414 *"Spese generali di funzionamento casa di riposo"*

(Prestazioni di servizi)" del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;

5. di DARE ATTO che:
 - il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del VI settore "Servizi alla Persona" Dott. Orazio Coppe;
 - la sottoscrizione della presente determina equivoale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 - relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
6. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. ORAZIO COPPE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 08-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 17-04-2021

Treia, 02-04-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 02-04-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
